I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1812/69 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1667/69 relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1),

considerando che, in seguito ad alcuni errori, i testi in tutte le quattro lingue ufficiali del regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1726/69 (3), non corrispondono, in alcuni punti, al parere emesso in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1586/69 e all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (5) ; che è pertanto necessario adeguare a tale parere i testi adottati dalla Commissione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1667/69 è così modificato :

I. *Testo tedesco*

1. L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo :

« (2) Für die in Anhang II aufgeführten Erzeugnisse werden

a) die Subvention bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in und Herkunft aus Belgien, Luxemburg oder Italien,

b) der Ausgleichsbetrag bei der Ausfuhr von Erzeugnissen,

— die mit Herkunft aus Frankreich oder mit Ursprung in Frankreich und Herkunft aus den anderen Mitgliedstaaten nach Belgien, Luxemburg oder Italien eingeführt werden

— oder die in den Genuß der unter a) genannten Bestimmungen gekommen sind,

um die in Anhang II aufgeführten Beträge erhöht. »

2. Nell'allegato I A., nella colonna 3, le parole « gemäß Artikel 3 » sono sostituite dalla preposizione « in ».

3. Nell'allegato II A., le voci tariffarie indicate nella prima colonna sono le seguenti :

« 04.02 A ex III a)
04.02 B ex II a) (2)
ex 04.04. »

4. Nell'allegato II B., le voci tariffarie indicate nella prima colonna sono le seguenti :

« 04.01 ex A
04.02 A ex III b) (1)
04.02 B ex II b) (1). »

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(3) GU n. L 219 del 30. 8. 1969, pag. 58.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(5) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

II. *Testo francese*

1. L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo :

« 2. Pour les produits visés à l'annexe II

a) la subvention à l'importation des produits originaires et en provenance de Belgique, du Luxembourg ou d'Italie

b) le montant compensatoire à l'exportation des produits

— importés en Belgique, au Luxembourg ou en Italie en provenance de France, ou originaires de France et en provenance des autres États membres

— ou ayant bénéficié des dispositions visées sous a)

sont augmentés des montants visés à ladite annexe. »

2. Nell'allegato I B., nella colonna 3, sono cancellate le parole « conformément à l'article 3 ».

3. Nell'allegato I B., colonna 1, il numero della tariffa doganale comune « ex 04.04 » è sostituito dal numero : « 04.02 (suite) ».

4. Nell'allegato II A., le voci tariffarie sono quelle di cui al punto I. 3.

5. Nell'allegato II B., le voci tariffarie sono quelle di cui al punto I. 4.

III. *Testo italiano*

1. L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per i prodotti di cui all'allegato II

a) la sovvenzione all'importazione per i prodotti originari e provenienti dal Belgio, dal Lussemburgo o dall'Italia,

b) l'importo di compensazione all'esportazione dei prodotti

— importati nel Belgio, nel Lussemburgo o in Italia in provenienza dalla Francia, o originari della Francia e provenienti dagli altri Stati membri

— o che abbiano beneficiato delle disposizioni di cui alla lettera a)

sono aumentati degli importi indicati in detto allegato. »

2. Nell'allegato I A., colonna 3, alle parole « importo in FF/100 kg » sono aggiunte le parole « peso netto ».

3. Nell'allegato I B., colonna 1, il numero della tariffa doganale comune « ex 04.04 » è sostituito dal numero « 04.02 (seguito) ».

4. Nell'allegato II A., le voci tariffarie sono quelle di cui al punto I. 3.

5. Nell'allegato II B.

a) le voci tariffarie sono quelle di cui al punto I. 4. ;

b) nella colonna 2 l'intestazione è la seguente :

« Sovvenzioni e importi di compensazione in FF per 1 % di materie grasse per 100 kg peso netto. »

IV. *Testo olandese*

1. Nell'allegato 4, punto 1, il numero « 1096/69 » è sostituito dal numero « 1096/68 ».

2. Nell'allegato 7, secondo capoverso, le parole « 1 tot en met 5 » sono sostituite dalle parole « 2 tot en met 5 ».

3. Nell'allegato I B.

a) la riga appartenente al numero della tariffa 04.02 A « ex III. Melk en room, in poeder, met een vetgehalte » è sostituita dalla riga « ex II. Melk en room, in poeder, met een vetgehalte » ;

b) nella colonna 1, corrispondente alla riga « B. met toegevoegde suiker : » viene inserito il numero della tariffa doganale comune « 04.02 (vervolg) » ;

c) la voce tariffaria « 04.02 B. ex II b) 1 » è sostituita dalla voce « 04.02 B. ex II b) (1) » ;

d) la voce tariffaria « 04.02 B. ex II b) 2 » è sostituita dalla voce « 04.02 B. ex II b) (2) ».

4. Nell'allegato II A., le voci tariffarie sono quelle di cui al punto I. 3.

5. Nell'allegato II B., le voci tariffarie sono quelle di cui al punto I. 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a decorrere dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY